REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/84 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia, non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili:

a) sono pari o inferiori al 2 %, i dazi stessi sono soppressi il 1° gennaio 1981;

b) sono superiori al 2 %, la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario:

Calendario	Aliquota di riduzione
a decorrere dal 1° gennaio 1981	30 %
a decorrere dal 1° gennaio 1983	60 %
a decorrere dal 1° gennaio 1985	80 %
a decorrere dal 1° gennaio 1987	100 %

c) raggiungono, ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario, il livello del 2 % o meno, i dazi stessi sono soppressi;

considerando che occorre prendere misure per il terzo periodo, che inizia il 1° gennaio 1985 e si conclude il 31 dicembre 1986;

considerando che i dazi della tariffa doganale comune il cui livello ha un'influenza diretta sui dazi applicabili in base alla decisione n. 1/80 sono oggetto di numerose riduzioni o sospensioni; che è pertanto necessario tenerne conto per la fissazione dei dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che è necessario, a tal fine, recepire nel presente regolamento le disposizioni necessarie che consentano alle amministrazioni doganali degli Stati membri di stabilire i dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli originari della Turchia quando intervengono modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che l'allegato del presente regolamento tiene conto delle modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune applicabili il 1° gennaio 1985; che pertanto gli Stati membri dovranno tener conto soltanto delle modifiche o delle sospensioni applicabili a partire dal 2 gennaio 1985;

considerando che, per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto di detto prezzo;

considerando che per taluni prodotti sono state fissate modalità di applicazione concernenti le condizioni di quantità e di calendari stagionali, tenuto conto degli interessi delle due parti, e ciò mediante uno scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia [1] in data 20 gennaio 1981;

considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie delle Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune;

considerando che l'eliminazione dei dazi doganali, da parte della Comunità, prevista dal presente regolamento, è subordinata all'osservanza, da parte della Turchia, delle normali condizioni di concorrenza;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia [2]; che, pertanto, il presente regolamento si applica negli Stati membri diversi dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, originari della Turchia, esclusi i prodotti figuranti nell'allegato del presente regolamento, sono immessi in libera pratica, negli Stati membri diversi dalla Grecia, in esenzione dai dazi doganali.

---

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

2. I prodotti originari della Turchia figuranti nell'allegato sono immessi in libera pratica negli Stati membri diversi dalla Grecia applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi.

Articolo 2

1. Quando, a decorrere dal 2 gennaio 1985, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ovvero sospesi, temporaneamente o nel quadro di un contingente tariffario (per taluni prodotti figuranti nello stesso tempo nell'allegato), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Turchia sono ridotti nella misura risultante dall'applicazione di tali riduzioni o sospensioni.

2. Non sono considerate riduzioni o sospensioni, ai sensi del paragrafo 1, le riduzioni o sospensioni di dazi adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate o concesse a paesi che abbiano concluso accordi preferenziali con la Comunità.

3. Quando le riduzioni o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sono subordinate a talune condizioni, la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti originari della Turchia, prevista al paragrafo 1, è subordinata alle stesse condizioni.

4. Non sono riscossi i dazi ridotti o sospesi in conformità del paragrafo 1 che raggiungono un livello uguale o inferiore al 2 %. Lo stesso dicasi per i dazi specifici la cui applicazione comporta un'incidenza ad valorem uguale o inferiore al 2 %.

5. I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale ed eliminando il secondo.

Articolo 3

1. Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di detto prezzo.

Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di detto prezzo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 [1], modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 [2].

3. I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all'articolo 1 l'ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti nella decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, allegata al regolamento (CEE) n. 2152/78 [3].

Articolo 4

1. La riduzione dei dazi doganali, da parte della Comunità, prevista all'articolo 1, è subordinata all'osservanza, da parte della Turchia, delle normali condizioni di concorrenza precisate negli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo; in caso di pratiche di dumping, di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti, constatati per un determinato prodotto, la Comunità può ristabilire, fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli, il dazio pieno all'importazione nel suo territorio del prodotto medesimo, fino alla scomparsa delle pratiche di dumping, degli aiuti o delle altre misure.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, si applica la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia [4], fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo.

3. In caso di perturbazione o di rischio di perturbazione del mercato comunitario, risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali, si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione, fatta salva l'applicazione, in caso d'urgenza, delle misure contemplate dalla normativa comunitaria.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

---

(1) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(2) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri	3,2 + (P)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	II. della specie bovina:	
	a) fresche o refrigerate	4 + (P) (a)
	b) congelate	4 + (P) (a) (b) (c)
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	2,1
	C. altre	
	I. della specia bovina:	
	a) Carni:	
	1) non disossate	4,8
	2) disossate	4,8
	b) Frattaglie	4,1
	II. delle specie ovina e caprina:	
	ex b) Frattaglie	
	— della specie ovina domestica	4,8
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. di acqua dolce:	
	I. Trote e altri salmonidi:	
	a) Trote	2,4

(a) Dazio del 4 % per le carni dette di «alta qualità», con o senza ossa, classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale erga omnes di 21 000 t, senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

(b) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale erga omnes di 50 000 t (senza ossa), di cui 16 500 t possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(c) Dazio del 4 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 2 250 t (senza ossa), senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.01 *(segue)*	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a) Aringhe:	
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:	
	aa) fresche o refrigerate	3 (a)
	bb) congelate	3 (a)
	b) Spratti:	
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio	2,6
	d) Sardine (Sardina pilchardus):	
	1. fresche o refrigerate	4,6
	2. congelate	4,6
	p) Acciughe (Engraulis spp.):	
	1. fresche o refrigerate	3
	2. congelate	3
	II. Filetti:	
	a) freschi o refrigerati	3,6
	b) congelati:	
	1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	3 (b)
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	3
	3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	3
	4. di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)	2,5
	5. di merlani (Merlangus merlangus)	3
	6. di molve (Molva spp.)	3
	7. di tonni (Thunnus spp. e Euthynnus spp.)	3,6
	8. di sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor)	3
	9. di naselli (Merluccius spp.)	3
	10. di squali (Squalus spp.)	3
	11. di passere di mare (Pleuronectes platessa)	3
	12. di passere artiche (Platichthys flesus)	3
	13. di aringhe	3
	14. altri	3

(a) Esenzione nei limti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 34 000 t da concedere dalle autorità competenti, sempre che il prezzo di riferimento sia rispettato.

(b) Esenzione per i merluzzi della specie Gadus morhua nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 10 000 t da concedere dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	V. altri:	
	a) Scambi (Nephrops norvegicus):	
	1. congelati	2,4
	2. altri	2,4
	b) non nominati	2,4
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	I. Ostriche:	
	b) altre	3,6
04.06	Miele naturale	5,4
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
	D. altre	2,6
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	4,8
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	3,4
	B. altri	4
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	
	B. altri:	
	III. non nominati	3,4
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. Patate:	
	II. di primizia:	
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	3
	— dal 1° aprile al 15 maggio	15
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	21
	III. altre:	
	b) non nominate	3,6

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	3,4 con riscoss. min. di 0,4 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° dicembre al 14 aprile	2,4 con riscoss. min. di 0,2 ECU per 100 kg peso netto
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	3 con riscoss. min. di 0,1 ECU per 100 kg peso netto
	III. altri	3
	C. Spinaci	2,6
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I. Lattughe a cappuccio:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	3 con riscoss. min. di 0,5 ECU per 100 kg peso lordo
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	2,6 con riscoss. min. di 0,3 ECU per 100 kg peso lordo
	II. altre	2,6
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. Piselli:	
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	3,4
	II. Fagioli:	
	ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° ottobre al 31 ottobre	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	— dal 1° maggio al 30 giugno	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	F. III. altri:	
	— Fave (Vicia faba major L.):	
	— dal 1° maggio al 30 giugno	14
	— dal 1° luglio al 30 aprile	esenzione
	— altre	2,8
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	I. Sedani-rape:	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	2,6
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	3,4
	II. Carote e navoni	3,4
	III. Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	3
	IV. altri	3,4
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle:	
	— dal 16 maggio al 14 febbraio	12
	— Scalogni e agli	2,4
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle, porraie, cipollette, ecc.)	2,6
	K. Asparagi	3,2
	L. Carciofi	2,6
	M. Pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio	2,2 con riscoss. min. di 0,4 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	3,6 con riscoss. min. di 0,7 ECU per 100 kg peso netto
	P. Cetrioli e cetriolini:	
	I. Cetrioli:	
	a) dal 1° novembre al 15 maggio	3,2
	b) dal 16 maggio al 31 ottobre	4
	II. Cetriolini	3,2
	Q. Funghi e tartufi:	
	I. Funghi coltivati	3,2
	T. altri:	
	ex I. Zucchine:	
	— dal 1° marzo al 30 novembre	16

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	T. ex II. Melanzane:	
	— dal 1° maggio al 14 gennaio	16
	III. non nominati:	
	— Sedani a mazzi:	
	— dal 1° gennaio al 30 aprile	esenzione
	— dal 1° maggio al 31 dicembre	16
	— Zucche:	
	— dal 1° dicembre a fine febbraio	esenzione
	— dal 1° marzo al 30 novembre	16
	— Prezzemolo	esenzione
	— altri	3,2
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
	A. Olive	3,8
	B. altri	3,6
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	D. Cetrioli e cetriolini	3
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	2,4 (a)
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	3
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	A. Cipolle	2,7
	B. altri:	
	— Agli	2,8
	— altri	3,2 (b) (c)

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per la sottovoce 07.04 B: Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, in fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(c) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i peperoni dolci rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %, ma non altrimenti preparati.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	B. Banane	4 (a)
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	— fresche	esenzione
	— altre	3
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— fresche	esenzione
	— altre	4
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	esenzione
	— altri	4
	E. altri	3,2
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio:	
	ex 2. altre:	
	— dal 1° al 14 novembre	18
	— dal 1° maggio al 17 giugno	18
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 al 17 luglio	2,2
	— dal 18 luglio al 31 ottobre	22
	II. altre:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	3,6
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	4,4
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	ex G. altre:	
	— Nocciole	4 (b)

(a) Esenzione, nella Repubblica federale di Germania, nei limiti di un contingente tariffario.
(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 t.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	II. altre:	
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	2,8 con riscoss. min. di 0,4 ECU per 100 kg peso netto
	B. Pere:	
	II. altre:	
	d) dal 1° agosto al 31 dicembre	2,6 con riscoss. min. di 0,4 ECU per 100 kg peso netto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A. Albicocche	5
	B. Pesche, comprese le pesche noci	4,4
	C. Ciliegie:	
	I. dal 1° maggio al 15 luglio	3 con riscoss. min. di 0,6 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 16 luglio al 30 aprile	3
	D. Prugne:	
	I. dal 1° luglio al 30 settembre	15 con riscoss. min. di 3 ECU per 100 kg peso netto
	ex II. dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° ottobre al 30 aprile	8,5
	— dal 16 al 30 giugno	8,5
	E. altre	3
08.08	Bacche fresche:	
	A. Fragole:	
	I. dal 1° maggio al 31 luglio	3,2 con riscoss. min. di 0,6 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 1° agosto al 30 aprile	2,8
	D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	2,2
	F. altre:	
	II. non nominate	2,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.09	Altre frutta fresche:	
	— Meloni:	
	— dal 1° novembre al 31 maggio	essenzione
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	11
	— Cocomeri:	
	— dal 1° aprile al 15 giugno	esenzione
	— dal 16 giugno al 31 marzo	11
	— altre	2,2 (a)
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. Fragole, lamponi e ribes neri (cassis)	3,6
	B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	3,1 (b)
	D. altri	3,7 (b) (c) (d)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	A. Albicocche	3,2
	B. Arance	3,2
	E. altre	2,2
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	C. Prugne	2,4
	F. Macedonie:	
	II. contenenti prugne	2,4
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	b) decaffeinizzato	2,6

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i frutti della rosa canina, freschi.
(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i frutti della specie Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero.
(c) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero.
(d) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per i datteri congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
09.01 *(segue)*	A. II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	3
	b) decaffeinizzato	3,6
	B. Bucce e pellicole	2,6
	C. Succedanei contenenti caffè	3,6
10.01	Frumento e frumento segalato:	
	A. Spelta destinata alla semina	4
10.06	Riso:	
	A. destinato alla semina (a)	2,4
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate	3,8
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	A. Semi di barbabietole:	
	— Sementi commercializzate (b)	esenzione
	— altri	2,6
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	4,8
	ex II. altri:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	2,8
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	D. altri oli:	
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	2. altro	2,8
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	4
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	bb) altri	3

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

(b) Applicabile unicamente alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	4
	B. altrimenti presentati	3,4
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	5
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	II. di oca o di anatra	3,2
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	3,4
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	4 + (P)
	bb) non nominate	5,2
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	
	11. non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	4
	22. non nominati	4
	bb) altre	5,2
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	6
	II. altri	6 (a)
	C. Aringhe:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	3
	II. altre	4
	D. Sardine	5
	E. Tonni	4,8

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 per le uova di pesce, lavate, senza parti d'interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
16.04 *(segue)*	F. Boniti, sgombri ed acciughe:	
	— Boniti e sgombri	4,2
	— Acciughe	5
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	3
	II. non nominati	4
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex B. Cetrioli e cetriolini:	
	— Cetriolini	4,4
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. Funghi:	
	I. coltivati	4,6
	II. altri	4,6
	B. Tartufi	3,6
	C. Pomodori:	
	— Pomodori pelati	2,5 (a)
	— Concentrati di pomodori	2,5 (a)
	— altri	3,6 (a)
	D. Asparagi	3,5
	E. Crauti	4
	G. Piselli e fagiolini	3,8
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— Miscugli:	
	— Miscugli detti «Türlü», comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	2,2
	— altri	4,4
	— Carote	3,5
	— altri	esenzione

(a) Alle condizioni stabilite mediante scambio di lettere (GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36, e GU n. C 325 del 12. 12. 1981, pag. 15).

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	5,2 + (P)
	B. altre	5,2
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altri:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	5 + (P)
	II. non nominate	5
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. Puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	6 + (P)
	II. altre	6
	B. Marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	5,1 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	5,1 + (P)
	III. altre	5,4
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	5,7
	b) altre	6 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	6 + (P)
	III. non nominate:	
	— Puree di fichi	2,4
	— altre	6

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero:	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	4,6
	2. altro	6,4
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	6,4 + (P)
	bb) altri	6,4
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	6,4 + (P)
	bb) altri	6,4
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	6,4 + (P)
	2. altre	6,4
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1 + 2 daz
	22. altre	6,4 + (P)
	bb) altre:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	22. non nominate	6,4
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	6,4 + (P)
	bb) altre	6,4
	e) altre frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1 + 2 daz
	bb) non nominate	6,4 + (P)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. e) 2. altre:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) non nominate	6,4 (a)
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1 + 2 daz
	bb) altri	6,4 + (P)
	2. altri:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) non nominati	6,4
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi	4,2 + 2 daz
	4. Uve	4,4 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	4,4 + 2 daz
	bb) altri	4,4
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	4 + 2 daz
	bb) altre	4
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— Albicocche	3,5 + 2 daz
	— Pesche	4,4 + 2 daz
	bb) altre:	
	— Albicocche	3,5
	— Pesche	4,4
	ex 8. altre frutta:	
	— diverse dai pompelmi o pomeli	4 + 2 daz

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1985 e nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. a) 9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	4 + 2 daz
	bb) altri	4,1 + 2 daz
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg meno:	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi	4,1 + 2 daz
	4. Uve	4,8 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	4,8 + 2 daz
	bb) altri	4,8
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	4,4 + 2 daz
	bb) altre	4,4
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:	
	11. Pesche	4,4 + 2 daz
	22. Albicocche	4,8 + 2 daz
	bb) altre:	
	11. Pesche	4,4
	22. Albicocche	4,8
	ex 8. altre frutta:	
	— diverse dai pompelmi o pomeli	4,8 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	3 + daz
	bb) altri	4,4 + 2 daz
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa) Albicocche:	
	— Albicocche dimezzate	2,7
	— Polpe di albicocche	17 (a)
	— altre	3,4
	bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne	3,8
	cc) Pere	4,2

(a) Fino al 30 giugno 1985, dazio del 2,3 % nei limiti di un contingente tariffario annuo di 90 t.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. c) ex dd) altre frutta:	
	— diverse dai pompelmi o pomeli	4,6
	ee) Miscugli di frutta	4,6
	2. di meno di 4,5 kg:	
	aa) Pere	4,2
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— diverse dai pompelmi o pomeli	4,6
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
	I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto	10
	b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10 + (P)
	2. altri	10
	II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere;	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto	8,4
	b) altri	8,4 + (P)
	III. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Pompelmi o pomeli	2,5
	— altri	8,4
	b) non nominati:	
	— Pompelmi o pomeli	2,5 + (P)
	— altri	8,4 + (P)
	B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 gr/cm³ a 20 °C:	
	I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	
	aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5,6
	22. altri	5,6

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. I. a) 1. bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5,6
	22. non nominati	5,6
	2. di mele e di pere:	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	4,8
	bb) altri	5
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	5
	b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	
	aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5,6 + (P)
	22. altri	5,6
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5,6 (P)
	22. non nominati	5,6
	2. di mele:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	4,8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	4,8
	cc) senza zuccheri addizionati	5
	3. di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	4,8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	4,8
	cc) senza zuccheri addizionati	5
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5 + (P)
	bb) altri	5
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance	3,8
	3. di limoni e di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	3,6
	bb) altri	3,8
	4. di ananassi	
	aa) con zuccheri addizionati	3,8
	bb) altri	4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. a) 5. di pomodori:	
	aa) con zuccheri addizionati	4
	bb) altri	4,2
	6. di altre frutta od ortaggi:	
	aa) con zuccheri addizionati	4,2
	bb) altri	4,4
	7. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. con zuccheri addizionati	3,8
	22. altri	4
	bb) altri:	
	11. con zuccheri addizionati	4,2
	22. non nominati	4,4
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,8 + (P)
	bb) altri	3,8
	3. di limoni:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	3,6
	cc) senza zuccheri addizionati	3,8
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	3,6
	cc) senza zuccheri addizionati	3,8
	5. di ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	3,8
	cc) senza zuccheri addizionati	4
	6. di pomodori:	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	4
	bb) altri	4,2
	7. di altre frutta od ortaggi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	4,2 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	4,2
	cc) senza zuccheri addizionati	4,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. b) 8. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,8 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	3,8
	33. senza zuccheri addizionati	4
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	4,2 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	4,2
	33. senza zuccheri addizionati	4,4
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	8
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	A. Vini spumanti	4,8 ECU l'hl
	B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione con inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	4,8 ECU l'hl
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	1,7 ECU l'hl (a)
	— altri	2,9 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	1,3 ECU l'hl (a)
	— altri	2,1 ECU l'hl (a)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. II. a) — Vini di uve fresche	2 ECU l'hl (a)
	— altri	3,3 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	1,5 ECU l'hl (a)
	— altri	2,6 ECU l'hl (a)
	C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	2,4 ECU l'hl (a)
	— altri	4,1 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	2 ECU l'hl (a)
	— altri	3,3 ECU l'hl (a)
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	2,7 ECU l'hl (a)
	— altri	4,6 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	2,7 ECU l'hl (a)
	— altri	4,6 ECU l'hl (a)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. V. a) — Vini di uve fresche	0,2 ECU l'hl per % vol d'alcole + 1,4 ECU l'hl (a)
	— altri	0,3 ECU l'hl per % vol d'alcole + 2,4 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	0,2 ECU l'hl per % vol d'alcole (a)
	— altri	0,2 ECU l'hl per % vol d'alcole (a)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	— ottenuto con prodotti agricoli figuranti nell'allegato II del trattato CEE	3,2 ECU l'hl
	ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:	
	— ottenuto con prodotti agricoli figuranti nell'allegato II del trattato CEE	6 ECU l'hl
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:	
	ex I. due litri o meno:	
	— ottenuto con prodotti agricoli figuranti nell'allegato II del trattato CEE	0,3 ECU l'hl per % vol d'alcole + 2 ECU l'hl
	ex II. più di due litri:	
	— ottenuto con prodotti agricoli figuranti nell'allegato II del trattato CEE	0,3 ECU l'hl per % vol d'alcole

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	1,6 ECU l'hl
	II. più di due litri	1,2 ECU l'hl
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	1,6 ECU l'hl
	II. più di due litri	1,2 ECU l'hl
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:	
	A. Fecce di vino:	
	II. altre	0,4 ECU per kg d'alcole totale
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. Vinaccia:	
	b) altri	0,4 ECU per kg d'alcole totale

Abbreviazioni:

(P) = prelievi.
daz = dazio addizionale sullo zucchero.